



# COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO

C.A.P. 37020  
TEL. 045/7532502

PROVINCIA DI VERONA

CODICE FISCALE  
00796760239

Area Tecnica

FAX 045/7532600

www.comune.santannadalfaedo.vr.it

Prot. n° 9373/2006

li 06 dicembre 2006

## ORDINANZA N° 28/2006

**OGGETTO: divieto di conferimento di rifiuti nei contenitori stradali per i non residenti sul territorio comunale e divieto di abbandono di rifiuti.**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**Premesso** che il Comune di Sant'Anna d'Alfaedo ha adottato il sistema di raccolta dei rifiuti mediante cassonetto senza differenziare il rifiuto secco da quello umido;

**Preso Atto** che i Comuni limitrofi hanno operato scelte differenti in materia di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, nell'esercizio della propria autonomia gestionale concessa dall'art. 198 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006;

**Visto** che in base a quanto stabilito dalla normativa in materia, i costi di gestione dei servizi effettuati sul territorio sono a carico dei residenti e non residenti in possesso di abitazioni nel territorio comunale e quindi iscritti a ruolo;

**Accertato** pertanto che i soli cittadini iscritti a ruolo sono titolari di potestà di usufruire dei servizi posti in essere dal Comune di Sant'Anna d'Alfaedo relativamente alla gestione degli RSU e in particolare possono usufruire dei cassonetti dislocati sul territorio comunale;

**Rilevato** che alcuni cittadini non residenti nel Comune di Sant'Anna d'Alfaedo e non iscritti nel ruolo TARSU del comune stesso usufruiscono, senza averne titolo, dei servizi posti in essere dal Comune ed in particolare conferiscono i propri rifiuti nei cassonetti del Comune;

**Appreso** che spesso si trovano rifiuti abbandonati sia in prossimità dei cassonetti che lontano dagli stessi causando sporcizia e cattiva igiene;

**Richiamato** il D.Lgs. 152/2006;

**Richiamato** l'art. 7 della Legge Regionale n. 3 del 21 gennaio 2000;

**Visto** il regolamento comunale in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 07.11.1994, e successive modificazioni ed integrazioni;

**Richiamato** il disposto dell'articolo 107 del T.U.E.L.;

**Vista** la Circolare del Ministero dell'Interno n. 4/98 del 10 ottobre 1998 in base alla quale le ordinanze non contingibili e non urgenti emanate dal Capo dell'Amministrazione sono di competenza dirigenziale;



# COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO

C.A.P. 37020  
TEL. 045/7532502

PROVINCIA DI VERONA

CODICE FISCALE

00796760239

Area Tecnica

FAX 045/7532600

www.comune.santannadalfaedo.vr.it

## VIETA

Dalla data della presente ordinanza:

- a) ai cittadini non residenti in comune e non iscritti a ruolo, di conferire i propri rifiuti nei cassonetti ubicati sul territorio;
- b) a tutti i cittadini di abbandonare i rifiuti sul suolo fuori degli appositi cassonetti di raccolta.

Per le violazioni di cui alla lettera a) è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €100,00 ad €300,00;

Per le violazioni di cui alla lettera b) è prevista una **sanzione amministrativa** pecuniaria da €105,00 ad €620,00. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la **sanzione amministrativa** pecuniaria da €25,00 ad €155,00.

**I titolari di imprese ed i responsabili di enti** che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti [omissis.....] sono puniti:

con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da €2.600,00 ad €26.000,00 se si tratta di **rifiuti non pericolosi**;

con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da €2.600,00 ad €26.000,00 se si tratta di **rifiuti pericolosi**.

La procedura per l'oblazione è quella prevista dalla Legge 689/81.

## DISPONE

1. che la presente ordinanza sia notificata al Comando di Polizia Municipale di Sant'Anna d'Alfaedo e al Comando Stazione Carabinieri di Sant'Anna d'Alfaedo;
2. la trasmissione della stessa al Comando Forestale di Sant'Anna d'Alfaedo, alla Sede ULSS n° 22 di Villafranca, all'Ufficio Territoriale del Governo di Verona, ai comuni di Negrar, Fumane, Marano di Valpolicella, Erbezzo, Dolcè e Grezzana, nonché l'affissione all'albo pretorio del Comune per la durata di quindici giorni;

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, in alternativa, e per i soli motivi di legittimità, è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**(Marconi Valentino)**

**Il Responsabile del Procedimento**

**(Geom. Antonio Galeotto)**